



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 9 del 17 maggio 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Indici di affidabilità fiscale** (p. 2)
- ❖ **Fatturazione elettronica** (p. 2)
- ❖ **Depositi fiscali** (p. 2)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Contrasto alle frodi: aggiornate le procedure per l'immatricolazione delle auto provenienti dalla UE** (p. 4)
- ❖ **La nuova gestione della privacy** (p. 7)
- ❖ **Fatturazione e pagamento delle cessioni di carburante** (p. 8)
- ❖ **Regole di gestione della nuova fattura elettronica** (p. 11)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Nuova tassonomia XBRL** (p. 17)
- ❖ **Per l'iperammortamento perizia consentita anche dopo l'investimento** (p. 20)
- ❖ **I chiarimenti delle Entrate sulla tassazione delle società agricole** (p. 22)
- ❖ **Sul diritto di superficie *dietrofront* dell'Agenzia delle Entrate** (p. 23)
- ❖ **Gruppo Iva: pubblicato il decreto attuativo** (p. 25)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2018** (p. 28)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

2

Approvati i primi 69 indici di affidabilità fiscale (ISA)

Ai sensi dell'articolo 9-bis, D.L. 50/2017 dal periodo di imposta 2018 cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative relative all'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Il decreto del 23 marzo 2018 ha fissato la soglia massima di ricavi o compensi per l'applicazione degli ISA a 5.164.569 euro, approvando i primi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale, dei quali 29 riguardanti il commercio, 8 relativi alle professioni, 17 per l'area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero. Viene esplicitato nel decreto che i contribuenti potranno dichiarare ulteriori componenti positivi rilevanti per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell'Irap e ai fini Iva, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.

(Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 23/03/2018, G.U. n. 85 del 12/04/2018)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Via libera dall'Europa all'introduzione della fattura elettronica generalizzata

Lo scorso 27 settembre 2017 l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga per introdurre nel nostro ordinamento un sistema di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva (esclusi minimi e forfettari). La Legge di Bilancio per il 2018, anticipando la risposta delle autorità europee, ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 tra gli operatori economici "privati", con ulteriore anticipo alla data del 1° luglio 2018 per quanto riguarda le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione. L'Unione Europea ha autorizzato l'Italia con la decisione in commento ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio e a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo dei destinatari. L'autorizzazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

(Consiglio Unione Europea, Decisione UE n. 2018/593, G.U. dell'UE n. L99 del 19/04/2018)

DEPOSITI FISCALI

Fissate le regole per lo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi fiscali

La Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell'Iva nel campo dell'estrazione dei prodotti energetici dai depositi. I soggetti che intendono stoccare i propri prodotti energetici in depositi fiscali (o presso depositi di destinatari registrati) in regime sospensivo dell'accisa devono essere preventivamente identificati e autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione di una apposita istanza. Il Mef ha fissato le modalità attuative per la presentazione

Aderente a:



dell'istanza di autorizzazione, per le comunicazioni e per il riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario. Il decreto in commento entrerà in vigore il 1° agosto 2018.

(Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 12/04/2018, G.U. n. 93 del 21/04/2018)

3

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

CONTRASTO ALLE FRODI: AGGIORNATE LE PROCEDURE PER L'IMMATRICOLAZIONE DELLE AUTO PROVENIENTI DALLA UE

4

Il persistere di forti criticità nel settore della compravendita dei veicoli, soprattutto se di provenienza comunitaria, ha portato alla recente emanazione di alcuni provvedimenti, sia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) sia da parte dell'Agenzia delle entrate, con l'intento di rendere più incisivo il contrasto alle frodi ancora presenti in tale settore.

In particolare, con il D.M. Infrastrutture e Trasporti datato 26 marzo 2018, in vigore dallo scorso 5 aprile 2018, vengono aggiornati gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza intracomunitaria, mentre, con il più recente provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, n. 2018/84332 del 19 aprile 2018, vengono meglio definite le competenze territoriali nonché la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.

Provvedimento Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018

Il provvedimento in commento interviene per rendere più efficace il contrasto all'utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine e per quelli utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa.

In particolare, il provvedimento introduce l'obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all'esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse. Analogamente, la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile, al fine di poter procedere alla immatricolazione del veicolo, l'esibizione in originale della suddetta documentazione e l'acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.

Istanze da presentare obbligatoriamente alla Direzione Provinciale competente

Regime del margine	<ul style="list-style-type: none"> istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dal versamento dell'Iva, ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine
Beni strumentali	<ul style="list-style-type: none"> istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione in esclusione dal versamento dell'Iva, ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa

Aderente a:



Importi insufficienti o incongruenti	<ul style="list-style-type: none"> istanza di validazione di un versamento effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo insufficiente ovvero incongruente
Acquisti da portatori <i>handicap</i> ad aliquota agevolata	<ul style="list-style-type: none"> istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo corrispondente all'imposta calcolata secondo l'aliquota Iva ridotta per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all'agevolazione

Con riferimento alle istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al D.M. 26 marzo 2018, invece, il recente provvedimento n. 2018/84332 prevede che le stesse possano essere presentate presso gli uffici di qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate.

D.M. 26 marzo 2018

Il decreto in commento abroga i precedenti decreti del 30 ottobre 2007 e del 29 marzo 2011 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme dell'attuale decreto.

L'articolo 1 del recente D.M. detta procedure differenziate per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea (ma anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia), in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente:

- i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che ai sensi dell'articolo 38, D.L. 331/1993 effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (SEE) attraverso canali di importazione non ufficiali (il cosiddetto "mercato parallelo"), comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale i dati riepilogativi dell'operazione. L'assolvimento dell'imposta connessa ai predetti acquisti intracomunitari avviene mediante versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna utilizzando il modello F24 - Elementi identificativi;
- i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione Europea. Per l'acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera e), D.L. 331/1993 e in applicazione del successivo articolo 53, tali soggetti assolvono anch'essi all'obbligo del versamento dell'Iva mediante l'utilizzo del modello di versamento F24 - Elementi identificativi.

Sintesi dei dati da comunicare al Dipartimento per i trasporti

Soggetti passivi	<p>a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;</p> <p>b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;</p> <p>c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;</p> <p>d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo</p>
-------------------------	---

Aderente a:



<p>Privati</p>	<p>a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;</p> <p>b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;</p> <p>c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;</p> <p>d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo;</p> <p>e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente</p>
<p>Soggetti passivi e privati (cessioni estere di veicoli non immatricolati)</p>	<p>a) il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;</p> <p>b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;</p> <p>c) la data e il prezzo dell'acquisto, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;</p> <p>d) la data della cessione;</p> <p>e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed il prezzo di cessione;</p> <p>f) i dati identificati dell'acquirente straniero</p>

Regole particolari sussistono con riferimento ai soggetti passivi che effettuano la costruzione dei autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (c.d. "case costruttrici"). Esse assolvono alla predetta comunicazione attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all'estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel Registro Imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.

Dopo aver assolto ai predetti obblighi di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria viene assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti. La documentazione relativa all'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato da privati, ed alla eventuale cessione, debbono essere



conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione di acquisto o di vendita.

LA NUOVA GESTIONE DELLA PRIVACY

Come noto il 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento UE n. 2016/679, noto anche come “*GDPR - General Data Protection Regulation*”, il quale si rivolge a tutti i soggetti che trattino dati personali, ove per tali si intendono informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile e per trattamento si intende la raccolta, la conservazione, la modifica, la consultazione etc. di tali dati. Tali soggetti saranno pertanto chiamati entro il prossimo 25 maggio a rivedere il proprio sistema di tutela della privacy poiché il suddetto Regolamento sarà immediatamente applicabile in Italia ed andrà a sostituire il nostro Codice della Privacy. Tale Regolamento coinvolge tutte le società o professionisti o altre tipologie di enti che trattino dati personali. I soggetti coinvolti nel trattamento risultano pertanto essere:

- **Titolare:** colui che decide in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati e degli strumenti da utilizzare. Tale soggetto comunica col Garante per la protezione dei dati personali e con il diretto interessato;
- **Responsabile:** viene nominato dal Titolare, il quale si occuperà di concretizzare le misure necessarie indicate nel Regolamento secondo le istruzioni ricevute dal Titolare. Il Responsabile può a sua volta nominare dei sub-responsabili per compiti specifici;
- **Data Protection Officer (DPO):** tale figura rappresenta il Responsabile della protezione dati e la sua nomina risulta obbligatoria solo per alcune specifiche casistiche. Lo stesso ha il compito di verificare la corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, la consulenza etc.

Il Regolamento in discussione evidenzia una serie di punti chiave, quali:

- **Portabilità dei dati:** il soggetto interessato può richiederne il trasferimento da un titolare ad un altro, ossia ottenerne copia;
- **Diritto all'oblio:** il soggetto interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati personali nel caso in cui non risultino più necessari per gli obiettivi per cui erano stati raccolti, se gli stessi sono stati utilizzati in modo illecito o qualora il soggetto interessato si opponga o revochi il trattamento;
- **Data breach:** si tratta della violazione dei dati personali, ad esempio in seguito ad un attacco informatico;
- **Privacy by design e by default:** sulla base di un progetto prestabilito, il titolare deve garantire la privacy dei soggetti interessati;

Accountability: è il principio di responsabilizzazione del titolare riguardo a misure, tecniche organizzative per l'adeguamento ai principi espressi nel Regolamento.

Aderente a:



FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

8

Dal prossimo 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica fa il proprio debutto nel mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti. L'Agenzia delle entrate ha emanato, lo scorso 30 aprile, la circolare n. 8/E per esplicitare tali novità.

I due obiettivi che ci si propone con gli interventi sono i seguenti:

- 1) prevenire e contrastare le frodi nel settore dei carburanti;
- 2) introdurre limitazioni alla detrazione dell'Iva e alla deduzione del costo dei carburanti.

A seguire, si fornisce un sunto delle principali indicazioni fornite.

Cessione di carburanti e documentazione necessaria

L'anticipazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni – effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva - di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. L'emissione della fattura, in tale ambito, dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

L'obbligo, invece, non riguarda – ad esempio - le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.

Contenuto della fattura	Targa Modello	<ul style="list-style-type: none"> • Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. "scheda carburante". Le informazioni, pertanto, non sono obbligatorie • I dati (in particolare la targa) potranno comunque essere inseriti facoltativamente nei documenti, in un apposito campo "Mezzo Trasporto". Ciò aiuterà gli operatori a ricondurre l'acquisto ad un determinato veicolo, ai fini di stabilirne la deducibilità del costo
	Acquisti promiscui	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora si effettuino più operazioni esposte in un'unica fattura, per le quali l'obbligo di forma elettronica riguardi solo alcune di esse, si dovrà utilizzare tale forma per l'intera operazione • <u>Esempio</u>: un soggetto Iva che rifornisce il proprio veicolo aziendale di benzina presso un impianto stradale di distribuzione e, contestualmente, vi fa eseguire un intervento di riparazione, ovvero un lavaggio, ovvero acquisti altri beni non legati al veicolo, dovrà ricevere una fattura elettronica per l'intero corrispettivo
Fatture differite	Più rifornimenti	<ul style="list-style-type: none"> • È consentita l'emissione di un'unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello

Aderente a:



	nello stesso mese	<p>stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • La procedura è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole consegne siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data, generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti) • A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie (si veda il punto 2 della circolare n. 205/E/1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche
Specifici esoneri	Minimi e forfetari	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante rappresenta un'anticipazione del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019 • Permangono, dunque, gli esoneri da tali obblighi di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (c.d. minimi) e per quelli che applicano il regime forfettario
Registrazione e conservazione	Documenti riepilogativi	<ul style="list-style-type: none"> • Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata
	Conservazione sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> • In tema di conservazione elettronica delle fatture, mediante adesione ad apposito accordo (tutto in modalità online), è previsto che tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione sostitutiva in modo gratuito dall'Agenzia delle entrate

Cessione di carburanti e modalità di pagamento

Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo.

Nonostante un testo normativo disallineato, la circolare ha utilmente sostenuto che la materia Iva e quella delle imposte dirette vadano trattate in modo omogeneo, riconoscendo valide le conclusioni raggiunte per entrambi i comparti impositivi.

Peraltro, la circolare afferma che tali modalità si rendono necessarie indipendentemente:

- dall'importo;
- dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
- dall'impiego (uso esclusivo o promiscuo);
- dal soggetto passivo che effettua l'acquisto (professionista, autotrasportatore, etc.).

Nella tabella che segue sono riepilogati gli strumenti ammessi e alcune peculiarità dei medesimi.

Aderente a:



<p>Strumenti tracciati di pagamento</p>	<p>Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziari (anche non soggetto all'obbligo di comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria); • addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale; • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; • strumenti di pagamento elettronico disponibili (come <i>card</i>, applicazioni per <i>smartphone/tablet</i>, dispositivi elettronici vari, etc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. <p>Sono altresì ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.</p> <p>Si pensi al seguente esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dipendente in trasferta con vettura aziendale; • effettua rifornimento con carta a lui intestata (e non all'azienda); • l'azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) 	
<p>Sistema del netting e delle convenzioni</p>	<p>I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "<i>netting</i>" (circolari n. 205/E/1998 e n. 42/E/2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati</p>	
<p>Buoni e card: nuovo scenario definitivo dal 2019</p>	<p>Buono o carta monouso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti; • obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica
	<p>Buono o carta multiuso (titoli di legittimazione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche", etc.) ovvero che consentono l'acquisto di più beni e servizi; • la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica; • nel caso di buoni per l'acquisto di benzina agevolata, si veda la circolare n. 30 del 1° agosto 1974)



	<p>Periodo transitorio sino al 31.12.2018</p>	<p>Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016.</p> <p>Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento.</p> <p>Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all'applicazione di sanzioni</p>
--	---	---

Il credito di imposta per i gestori di impianti di carburante

I nuovi adempimenti relativi alla fattura elettronica e all'obbligo di pagamento tracciato impongono ai gestori di impianti di carburante costi per l'adeguamento della struttura ed il più frequente ricorso ai servizi del sistema interbancario.

Per tale motivo la Legge di Bilancio 2018 prevede che agli stessi esercenti sia assegnato un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate.

I beneficiari sono tutti coloro che, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, etc.), svolgono l'attività richiamata e sostengono il costo di commissione.

REGOLE DI GESTIONE DELLA NUOVA FATTURA ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 30.04.2018, ha individuato le *“Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere”*.

Preme sottolineare che l'obbligo della fatturazione elettronica tramite SdI decorrente dall'1.1.2019, riguarda sia le operazioni tra soggetti passivi (B2B) che quelle nei confronti di privati (B2C), non riguarda invece i contribuenti minimi/forfetari nonché le operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia. Il suddetto provvedimento riguarda anche le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina/gasolio e le fatture relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici effettuate dall'1.07.2018.

Viene inoltre consentita l'emissione della fattura differita *“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo... effettuate nello stesso mese solare nei*

Aderente a:



confronti del medesimo soggetto” e purchè “recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.


Con riferimento alla **struttura** ed alle **caratteristiche** della fattura elettronica il Provvedimento precisa quanto segue:

- la fattura elettronica deve contenere le informazioni di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR n. 633/72 e deve essere rappresentata da un file in formato xml. Deve inoltre contenere le informazioni ai fini della gestione dell’invio tramite SdI, quali il codice destinatario (il quale identifica il canale di transito della fattura elettronica), ovvero l’indirizzo PEC del destinatario da utilizzare per il recapito della fattura elettronica. E’ altresì possibile indicare ulteriori dati a discrezione del soggetto emittente.


Potranno essere utilizzati i servizi disponibili dall’Agenzia delle Entrate o software disponibili sul mercato.

- Il sistema controlla che il nome del file riporti il codice Paese, l’identificativo univoco del soggetto trasmittente, il progressivo univoco del file. Nel caso in cui il file non rispetti tale struttura o risulti uguale ad un file già trasmesso, il SdI lo scarta con i seguenti codici errore “00001” se il nome file non risulta valido, “00002” se il nome del file risulta doppio.

Il file ad esempio potrà avere il seguente nominativo:



Il percorso del file può essere raffigurato come segue:



Trasmissione della fattura elettronica al SdI

Ai fini dell’interazione con il SdI è necessario che il soggetto trasmittente riconosca e definisca il canale di trasmissione per l’invio delle proprie fatture mediante: posta elettronica certificata (PEC), Servizio SdICoop, Servizio SdIFtp, procedura web “Fatture e corrispettivi”.

- **PEC:** il file contenente una o più fatture va inviato come allegato del messaggio PEC. Per garantire un’efficiente gestione della trasmissione il SdI utilizza più indirizzi PEC mediante i quali ricevere i file.



Al primo invio, il soggetto trasmittente dovrà utilizzare l'indirizzo pec del SdI pubblicato sul sito "www.fatturapa.gov.it". Il Sistema comunicherà con il primo messaggio di risposta l'indirizzo PEC che dovrà essere utilizzato per i successivi invii. Nel caso in cui il processo di invio e ricezione va a buon fine, al mittente verranno recapitate n. 2 ricevute, una di accettazione ed una di avvenuta consegna al gestore di posta del destinatario. Tali ricevute non riguardano l'eventuale scarto del file da parte del SdI e il recapito/impossibilità di recapito della fattura al soggetto ricevente, in quanto tali eventi saranno comunicati dal SdI tramite le apposite ricevute emesse.

- **Servizio SdICoop:** il servizio consiste in un sistema di cooperazione applicativa fruibile tramite protocollo https (su rete internet). Il file relativo ad una o più fatture andrà quindi trasmesso come allegato di un messaggio SOAP e la trasmissione prevederà la sottoscrizione di un accordo di servizio specifico, mediante firma digitale del soggetto trasmittente, nonché la necessità di gestire certificati digitali. Tale accordo di servizio definisce le regole di comunicazione tra il soggetto trasmittente e il SdI, il quale rilascerà un certificato di accreditamento. Verrà attestata la ricezione del file ma non la correttezza dello stesso, infatti l'eventuale scarto, il corretto recapito della fattura o l'impossibilità di recapito verranno comunicati dal SdI mediante apposite ricevute emesse dal SdI.
- **Servizio SdIFtp:** tale servizio di basa su un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su un protocollo FTP. Oggetto di trasmissione sono quindi file crittografati in circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti. La suddetta trasmissione prevede la sottoscrizione di un accordo di servizio specifico mediante firma digitale e da un server FTP necessario a tali fini. Tale accordo definisce le regole di comunicazione e il Sistema effettuati i controlli riconosce il canale come ufficialmente accreditato. Il trasmittente riceve sul medesimo canale un file di esito attestante la ricezione ma non la correttezza e quindi l'emissione delle fatture, per cui invece saranno emesse apposite ricevute da parte del SdI.
- **Procedura web "Fatture e corrispettivi" da parte dell'Agenzia delle Entrate:** tale procedura prevede la trasmissione del file contenente una o più fatture tramite upload, in seguito al quale il Sistema attesterà la ricezione del file. Tale avviso non attesta la correttezza e l'emissione della fattura, sarà quindi necessario utilizzare un'apposita funzione della medesima procedura "fatture e corrispettivi".

Trasmissione della fattura elettronica all'acquirente/committente

Il SdI, ricevuto dal soggetto emittente il file contenente una o più fatture elettroniche, trasmette la fattura al destinatario della stessa. E' quindi necessario ai fini dell'interazione tra soggetto ricevente e SdI che vi sia il riconoscimento e la definizione del canale di ricezione e/o censimento della modalità di ricezione delle fatture d'acquisto, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), del Servizio SdICoop oppure del Servizio SdIFtp.

- **PEC:** Il SdI trasmette unitamente al file relativo alla fattura elettronica anche il file di notifica dei metadati del file fattura. Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, al Sistema sono recapitate due PEC, una di accettazione da parte del gestore di posta e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario.
- **Servizio SdICoop:** il SdI trasmette al destinatario il file fattura ed il file di notifica dei metadati del file fattura come allegato di un messaggio SOAP. Anche in tal caso è richiesta la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio.
- **Servizio SdIFtp:** tale servizio prevede la sottoscrizione di un accordo di servizio specifico e la dotazione di un server FTP, il Sistema avvia quindi una serie di verifiche di corretta



trasmissione/ricezione di supporti FTP, al cui termine viene riconosciuto come canale ufficialmente accreditato.

Nel caso in cui non sia possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario (acquirente/committente), il Sistema rende la stessa disponibile all'acquirente/committente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Mediante ricevuta di impossibilità di recapito viene comunicato al cedente/prestatore (soggetto trasmittente) il mancato recapito della stessa e la data di messa a disposizione del file. Quando il soggetto destinatario (acquirente/committente) accede alla propria area riservata, prendendo visione della fattura, il Sistema registra l'operazione e modifica lo stato del file, il quale risulta ricevuto dal destinatario. Tale data di presa visione viene quindi comunicata al cedente/prestatore nell'area di consultazione delle fatture elettroniche.

14

Dall'applicazione web **"Fatture e corrispettivi"** risulta possibile accedere alla funzione **"Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura"** con la quale tutti i soggetti passivi possono direttamente o per il tramite di un intermediario delegato indicare la modalità con la quale ricevere le fatture elettroniche. Il Sistema, effettuate le verifiche del caso, inoltra al soggetto ricevente la fattura elettronica mediante il canale indicato dal ricevente stesso e/o sulla base dei campi compilati "Codice destinatario" e "PEC destinatario" del file fattura. Se come più sopra detto, il soggetto ricevente ha provveduto alla registrazione della modalità prescelta per la ricezione, il SdI procederà al recapito secondo tali indicazioni. Qualora invece il destinatario non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il Sistema inoltrerà il file al canale di trasmissione attivo inserito nel campo "Codice destinatario" oppure all'indirizzo PEC indicato nel campo "PEC destinatario". Qualora nessuno di tali campi fosse compilato nel file fattura, il Sistema mette a disposizione il file fattura nell'area riservata del soggetto acquirente all'interno del sito internet dell'Agenzia. Ad esempio tale modalità può riguardare le fatture emesse nei confronti di un consumatore finale o nei confronti di contribuenti minimi/forfetari. In questi casi quindi il Sistema inoltra la fattura nell'area riservata dell'acquirente ed il cedente/prestatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al destinatario. Nel caso di cliente privato consumatore finale il cedente/prestatore consegnerà una copia informatica/cartacea della fattura elettronica informando che il Sistema ha inoltre fornito la stessa nell'area riservata.

Preme sottolineare che le fatture emesse/ricevute mediante il SdI saranno disponibili nell'area riservata delle controparti sino al 31.12 dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema stesso.

Ogni canale di trasmissione utilizzato genera dei messaggi di ritorno i quali attestano l'esito della trasmissione. Oltre a tali messaggi il Sistema prevede l'invio di ricevute in formato xml, le quali attestano lo svolgimento delle varie fasi del processo. In particolare il Sistema:

<u>ESITO NEGATIVO CONTROLLI</u>	Ricevuta di scarto al soggetto trasmittente. Le fatture nel file scartato si considerano non emesse.
<u>ESITO POSITIVO CONTROLLI</u>	Individuazione di un canale di recapito: il Sistema trasmette al destinatario il file fattura in formato xml e una notifica di metadati del file fattura. Il Sistema invia al trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica.

Aderente a:



Impossibilità di individuare un canale di recapito e di trasmettere il file tramite il canale indicato: il Sistema invia al trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito e comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area automatica dei servizi telematici dell'acquirente/committente sul sito dell'Agenzia. Spetta al soggetto trasmittente comunicare all'acquirente la messa a disposizione della fatture nell'area autenticata dell'Agenzia.

La **ricevuta di consegna** inviata al soggetto trasmittente in caso di esito positivo del recapito della fattura, contiene inoltre l'indicazione della data di consegna della fattura individuata sulla base del canale di trasmissione.

Le comunicazioni/ricevute prodotte dal SdI sono inoltrate mediante il medesimo canale utilizzato per la trasmissione del file fattura ed il relativo file viene trasmesso come allegato ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi.

Di seguito si riportano dei prospetti riepilogativi relativi alle **date di emissione/ricezione** della fattura elettronica.

DATA DI EMISSIONE	Data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica.		
DATA DI RICEZIONE	Data riportata nella ricevuta di consegna per il soggetto destinatario.		
	CANALE DI TRASMISSIONE	DATA IN CUI LA FT. E' RICEVUTA DAL SDI	DATA IN CUI LA FT. E' RICEVUTA DAL DESTINATARIO
	Servizio PEC	Data presente nella ricevuta di consegna inviata dal gestore PEC al trasmittente	Data presente nella ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore PEC del ricevente
	Servizio SdI Coop	Data e ora presenti nella sezione "response" del servizio	Data presente all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente
Servizio SdIFtp	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione	Data in cui termina con successo la trasmissione del supporto	

Aderente a:



	Invio telematico via web	Data e ora presenti nel messaggio di risposta	Non previsto
	Area riservata	Non previsto	Data in cui il soggetto ricevente/intermediario prende visione della fattura

Per quanto concerne la conservazione delle fatture elettroniche che transitano mediante il Sistema Sdl, le stesse sono archiviate dall'Agenzia delle Entrate e possono essere conservate elettronicamente utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia previa adesione all'accordo di servizio di cui all'area riservata del sito internet dell'Agenzia (usufruibile sia direttamente che per il tramite di un intermediario).

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



APPROFONDIMENTI

NUOVA TASSONOMIA XBRL

I bilanci relativi all'esercizio 2017 devono essere depositati presso il Registro delle imprese, così come avvenuto nelle precedenti campagne bilanci, attraverso il formato elettronico elaborabile (XBRL). A tal fine, è stata rilasciata una nuova versione della tassonomia, che tiene conto degli emendamenti recentemente apportati ai principi contabili nazionali e che, conseguentemente, consente alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese di indicare separatamente, nell'ambito dei crediti dell'attivo circolante dello Stato patrimoniale, le imposte anticipate.

L'obbligo di utilizzare il **formato XBRL** è stato introdotto, nel nostro ordinamento, dall'art. 37 co. 21-bis del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248) e ha trovato applicazione per la prima volta con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo il 16.2.2009.

Con il DPCM 10.12.2008 sono state dettate le relative disposizioni attuative.

L'obbligo di utilizzare il formato XBRL si applica a tutti i **soggetti** tenuti al deposito del bilancio (d'esercizio e consolidato) presso il Registro delle imprese.

Per espressa disposizione normativa sono esclusi dall'obbligo in esame:

- le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
- le società (anche non quotate) che redigono il bilancio d'esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;
- le banche e gli altri istituti finanziari;
- le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedentemente indicate.

La **tassonomia** relativa ai principi contabili italiani (PCI), che definisce le voci di bilancio in base agli schemi previsti dal codice civile, è sviluppata dall'Associazione XBRL Italia, che provvede alla pubblicazione, sentito il parere dell'Organismo italiano di contabilità (OIC).

L'ultima versione (PCI 2017-07-06) della tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d'esercizio, nonché le tabelle relative alla Nota integrativa.

La tassonomia codifica, inoltre, gli schemi del bilancio consolidato, mentre il tracciato della relativa Nota integrativa non è ancora disponibile. Rispetto alla tassonomia previgente, la nuova versione prevede la distinzione, nello Stato patrimoniale relativo al bilancio abbreviato e nello Stato patrimoniale delle micro imprese, della voce "C.II - Crediti" in tre diverse componenti: crediti entro e oltre l'esercizio successivo, cui si aggiunge la sottovoce "imposte anticipate". La somma delle componenti deve corrispondere al totale dei crediti nell'attivo circolante. Tale soluzione è in linea con le modifiche apportate ai documenti OIC 12 e OIC 25, in base alle quali, nell'ambito dei crediti nell'attivo circolante dello Stato patrimoniale, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese devono fornire indicazione separata delle imposte anticipate.

Oltre a quanto evidenziato, la nuova tassonomia non prevede modifiche rispetto alla previgente versione.



In base a quanto riportato sui siti Internet di XBRL Italia e Agid, la nuova versione della tassonomia, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31.12.2017, deve essere utilizzata obbligatoriamente dall'1.3.2018. Il Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle imprese, Unioncamere, febbraio 2018, ha precisato, al riguardo, che per tale data deve essere intesa quella del deposito. Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, dunque, la tassonomia si applica a decorrere dai bilanci 2017. Tale indicazione è in linea con la decorrenza degli emendamenti ai principi contabili nazionali rilasciati dall'OIC in data 29.12.2017, che si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2017 o da data successiva. Dalla indicazione di decorrenza riportata si desume che i consorzi con attività esterna (che, entro due mesi dalla chiusura del periodo amministrativo, devono redigere la situazione patrimoniale e depositarla presso il Registro delle imprese ex art. 2615-bis co. 1 c.c.), in relazione agli esercizi chiusi il 31.12.2017, hanno potuto utilizzare, per i depositi effettuati fino al 28.2.2018, la nuova tassonomia 2017-07-06 oppure la precedente versione 2016-11-14.

Le domande di deposito devono essere contenute nell'apposita modulistica. In particolare, deve essere utilizzato il modulo B. Alla pratica può essere allegato anche il modulo NOTE/XX, per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato.

Per i **soggetti esclusi** dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL, la pratica di deposito del bilancio deve contenere:

- il prospetto contabile (inserito necessariamente per primo) e la Nota integrativa, prodotti in formato pdf/a;
- gli altri documenti che accompagnano il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare), allegati in formato pdf/a.

Tutti i *file* che compongono la pratica devono essere firmati digitalmente. Il *file* contenente il prospetto contabile e la Nota integrativa, a seguito dell'apposizione della firma digitale, assume l'estensione pdf.p7m.

La **pratica di deposito del bilancio** deve contenere:

- un file in formato XBRL, con il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e, per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016 delle imprese di maggiori dimensioni, Rendiconto finanziario) e la Nota integrativa (salvo per le micro imprese);
- un file in formato pdf/a per ciascun altro documento (obbligatorio o facoltativo) che accompagna il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare).

Tutti i *file* che compongono la pratica (compresa l'istanza XBRL) devono essere firmati digitalmente. Il *file* contenente il prospetto contabile e la Nota integrativa, caratterizzato dall'estensione xbrl, a seguito dell'apposizione della firma digitale assume l'estensione xbrl.p7m.

I documenti che compongono la pratica di bilancio devono contenere le eventuali dichiarazioni di conformità richieste in relazione al tipo di documento presentato e al soggetto che provvede alla firma.

Nella seguente tabella si riepilogano le modalità di composizione della pratica di bilancio.

Aderente a:



Tipologia di soggetto		Prospetto contabile	Nota integrativa	Allegati al bilancio
Soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL		Formato pdf/a		Formato pdf/a
Soggetti obbligati ad utilizzare il formato XBRL	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio prima dell'1.1.2016	Formato XBRL tassonomia 2015-12-14		
	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 e chiusi ante 31.12.2017	Formato XBRL tassonomie PCI 2016-11-14 o 2017-07-06		
	Bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31.12.2017	Formato XBRL tassonomia PCI 2017-07-06		

L'art. 5 co. 5 del DPCM 10.12.2008 stabilisce che, qualora le specifiche tecniche non siano disponibili oppure sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ai fini della pubblicazione nel Registro delle imprese, occorre allegare al bilancio in formato elaborabile un ulteriore documento informatico, contenente il bilancio approvato in formato pdf/a (c.d. "doppio deposito").

Al riguardo, il Manuale operativo Unioncamere precisa che il prospetto contabile e/o la Nota integrativa devono essere depositati in formato pdf/a, in aggiunta al *file* in formato XBRL, soltanto nell'ipotesi in cui la tassonomia non consenta, per la particolare situazione aziendale, di rappresentare il bilancio della società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e, quindi, il bilancio approvato in assemblea differisca in modo sostanziale e non meramente formale dal *file* informatico in formato XBRL. Il Manuale precisa, inoltre, che il **doppio deposito** non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2434-*bis* c.c.

Pertanto, il doppio deposito può riguardare il prospetto contabile "e/o" la Nota integrativa, con la conseguenza che il redattore del bilancio ha la possibilità di scegliere di depositare anche in formato pdf/a:

- il solo prospetto contabile;
- la sola Nota integrativa;
- entrambi i documenti.

In questo caso, è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito, inserendo apposita dichiarazione in calce alla Nota integrativa.

Il *file* XBRL non può, comunque, mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.

BILANCIO CONSOLIDATO

La tassonomia XBRL non è ancora in grado di codificare la Nota integrativa relativa al bilancio consolidato. In questa ipotesi, dunque, il formato XBRL viene utilizzato soltanto per il deposito del prospetto contabile, mentre la Nota integrativa viene depositata nel tradizionale formato pdf/a.

Per quanto detto, la pratica di deposito del bilancio consolidato contiene:

- un file in formato XBRL, con Stato patrimoniale, Conto economico e, ove richiesto dalla normativa, Rendiconto finanziario;



- un file in formato pdf/a per la Nota integrativa;
- un file in formato pdf/a per gli altri documenti che accompagnano il bilancio (Relazione sulla gestione e Relazione dell'organo di controllo).

Nella seguente tabella si riepilogano le modalità di composizione della pratica di bilancio.

Tipologia di soggetto		Prospetto contabile	Nota integrativa	Allegati al bilancio
Soggetti esclusi dall'obbligo di utilizzare il formato XBRL		Formato pdf/a		Formato pdf/a
Soggetti obbligati ad utilizzare il formato XBRL	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio prima dell'1.1.2016	Formato XBRL tassonomia 2015-12-14	Formato pdf/a	
	Bilanci relativi ad esercizi aventi inizio dall'1.1.2016 e chiusi ante 31.12.2017	Formato XBRL tassonomie PCI 2016-11-14 o 2017-07-06	Formato pdf/a	
	Bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31.12.2017	Formato XBRL tassonomia PCI 2017-07-06	Formato pdf/a	

Per la predisposizione dell'istanza XBRL, si possono utilizzare i diversi *software* messi a disposizione, a pagamento, dalle aziende specializzate. In questo caso, è consigliabile verificare che la versione della tassonomia impiegata sia quella corretta.

In alternativa, è possibile utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione da InfoCamere (Telemaco).

PER L'IPERAMMORTAMENTO PERIZIA CONSENTITA ANCHE DOPO L'INVESTIMENTO

Con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 l'Agenzia interviene sul tema degli investimenti in beni strumentali tecnologici che consentono una maggiorazione del 150% del costo al fine del calcolo dell'ammortamento deducibile (cosiddetto Iper ammortamento): secondo l'Amministrazione finanziaria, la perizia può essere resa anche successivamente alla realizzazione dell'investimento, senza che il bonus venga perso o decurtato. L'agevolazione competerà a decorrere dall'esercizio in cui sarà disponibile la perizia giurata.

L'iper ammortamento

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) oltre a prorogare il super ammortamento, ha prorogato anche l'iper ammortamento, introdotto dalla L. 232/2016.

Aderente a:



Si tratta di una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico (cosiddetti “industria 4.0”): si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell’Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250).

La deduzione del maggior costo non avviene in unica soluzione all’atto dell’acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

La legge di bilancio per il 2018 ha disposto la proroga dell’agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero
- acquisiti entro il 31.12.2019 (in questo caso l’orizzonte temporale è maggiore), se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

La perizia

Per assicurare l’agevolazione è necessario che il bene, oltre a essere ricompreso nell’elenco dei beni agevolabili, sia stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il rispetto dei requisiti formali deve essere attestato da:

- una autocertificazione resa dal legale rappresentante, ovvero
- per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Nella risoluzione n. 27/E/2018 l’Agenzia osserva come la norma non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione inizierà dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Esempio

Bene agevolabile acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017; la perizia giurata viene acquisita nel 2018.

L’impresa potrà fruire dell’*iper* ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.

La quota di *iper* ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’*iper*



ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d'imposta precedente

In definitiva, l'*iper* ammortamento è comunque assicurato per l'importo integrale; si modificherà solamente il momento a partire dal quale tale *bonus* sarà computato in dichiarazione.

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE

Come noto, l'articolo 2, D.Lgs. 99/2004, con l'intento di incentivare l'utilizzo delle forme societarie nel comparto primario, ha introdotto la figura delle società agricole.

Esse consistono nelle società di persone, di capitali e cooperative che rispettano i seguenti parametri:

- la ragione o denominazione sociale contiene l'indicazione di "società agricola" e
- l'oggetto sociale prevede l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135, cod. civ..

Successivamente, l'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 ha introdotto la possibilità per le società agricole, con l'esclusione delle Spa e delle Sapa, di poter optare per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole di cui all'articolo 32, Tuir e quindi catastalmente.

Le modalità applicative dell'opzione sono state regolamentate con il D.I. 213/2007 a cui ha fatto seguito la circolare n. 50/E/2010 e recentemente la **risoluzione n. 28/E dell'11 aprile 2018** che affronta, in questo caso, alcune tematiche specifiche.

Di seguito si riepilogano schematicamente i chiarimenti offerti.

Modalità di opzione	Le regole per l'opzione sono, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, D.I. 213/2007, quelle di cui al D.P.R. 442/1997. Ne deriva che vale il comportamento concludente salvo, in caso di omessa comunicazione, la possibilità di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, senza possibilità di <i>remissione in bonis</i>
Partecipazione al consolidato fiscale	Le società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, in assenza di un espresso divieto, e fermo restando il possesso dei requisiti ordinariamente richiesti, possono partecipare al consolidato fiscale
Plusvalenze e minusvalenze su beni immobili	L'articolo 5, D.I. 213/2007, prevede che, in vigenza di opzione, alcuni componenti rilevano secondo le regole ordinarie del reddito di impresa. Il comma 3 stabilisce che le plusvalenze e minusvalenze relative ai beni immobili si determinano in ogni caso secondo le regole ordinarie e quindi nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 86 e 101, Tuir.



	Ne deriva che in caso di possesso del bene da almeno un triennio, è possibile optare per la rateizzazione della plusvalenza in 5 periodi di imposta, anche in costanza di regime catastale
Interessi passivi	Non è possibile, in vigenza di opzione, utilizzare, in abbattimento del reddito determinato catastalmente, interessi indeducibili riportati da precedenti esercizi ai sensi dell'articolo 96, comma 4, Tuir, in quanto tale possibilità non è espressamente prevista nel D.I. 213/2017
Ace	Non è possibile, in caso di consolidato fiscale in cui partecipa una società agricola che determina il reddito secondo le regole di cui all'articolo 32, Tuir, utilizzare l'eccedenza Ace generata dalla controllante in abbattimento del reddito complessivo netto globale di gruppo, infatti, se così fosse, fruirebbe della deduzione Ace anche il reddito della società agricola confluito nella <i>fiscal unit</i> , circostanza espressamente vietata dall'articolo 9, comma 1, D.M. 3 agosto 2017. A tal fine, per determinare l'eventuale capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace, lo stesso dovrà essere nettizzato della parte afferente la società agricola. Il reddito così determinato rappresenta, inoltre, la base di calcolo per determinare l'eventuale eccedenza non attribuita al consolidato dalle singole società del gruppo, che potrà essere utilizzata in deduzione nell'esercizio successivo o in compensazione dell'Irap ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.M. 3 agosto 2018

SUL DIRITTO DI SUPERFICIE *DIETROFRONT* DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 6/E del 20 aprile 2018** è intervenuta in rettifica di quanto precedentemente affermato (vedasi circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013) in materia di trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto di superficie.

Il diritto di superficie, come noto, è un diritto reale di godimento disciplinato dagli articoli 952-956, cod. civ. e consiste nella concessione, da parte del proprietario di un terreno o di un immobile, a terzi del diritto a costruire sopra o sotto il suolo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 952, cod. civ. *“Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.”.*

Ne Deriva che il diritto di superficie può avere le seguenti forme:



Riconoscimento a favore di un terzo del diritto a costruire al di sopra e/o al di sotto del suolo di proprietà del concedente
Trasferimento della proprietà di un edificio senza il trasferimento della proprietà del terreno su cui lo stesso sorge

Ai sensi dell'articolo 1350, cod. civ., il diritto di superficie deve essere sempre, a pena di nullità, costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e può essere concesso sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, con la conseguenza che nella prima ipotesi si assisterà, allo scadere del termine previsto, al ripristino del principio di accessione di cui all'articolo 934, cod. civ..

Nel tempo, soprattutto nel settore delle energie rinnovabili, si era sviluppata, fintantoché era possibile la realizzazione di campi fotovoltaici, la prassi di procedere alla cessione del diritto di superficie inerente i terreni.

Su questo aspetto, per quanto riguarda il regime impositivo in capo alle persone fisiche, nonostante l'indirizzo dottrinario e giurisprudenziale sia stato sempre pressoché univoco, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E/2013 aveva offerto un'interpretazione alquanto restrittiva e penalizzante per il contribuente negando, di fatto, l'applicabilità dell'articolo 9, comma 5, Tuir ai sensi del quale:

“Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.”.

In particolare, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E richiamata ammetteva l'applicabilità dell'articolo 9, Tuir, con tutte le conseguenze normative che ne derivano, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'atto di provenienza del fondo su cui il contribuente procede alla cessione del diritto di superficie, contenesse l'espressa e distinta valorizzazione del diritto stesso.

Con la recente circolare n. 6/E/2018, l'Agenzia delle entrate, in correzione del precedente indirizzo, si è allineata a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15333/2014 ai sensi della quale si rende pienamente applicabile quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, Tuir, con la conseguenza che per le persone fisiche la cessione o la costituzione del diritto di superficie determina un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.

Si vengono così a determinare le seguenti fattispecie:

costituzione del diritto su terreno edificabile	sempre plusvalente
costituzione su terreno agricolo	nessuna tassazione se il terreno è posseduto da almeno 5 anni o è pervenuto da successione

Ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza originatasi, sempre la circolare n. 6/E ricorda come ai sensi del successivo articolo 68, comma 1, Tuir, essa si determina quale differenza tra i *“corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.*

Ne deriva che la plusvalenza potrà essere alternativamente determinata nei seguenti modi:

In caso di precedente acquisto a titolo oneroso del diritto di superficie si prendere quale costo fiscalmente riconosciuto quello sostenuto a suo tempo
In caso di assenza di precedente acquisto a titolo oneroso, come già precisato con la precedente risoluzione n. 379/E/2008, si utilizzerà un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore



complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno

GRUPPO IVA: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

La legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) in attuazione dell'articolo 11, Direttiva 2006/112/CE, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972, con i nuovi articoli che vanno da *70-bis* a *70-duodecies*, la disciplina del "Gruppo Iva" che debutterà nel nostro ordinamento a partire dal prossimo 1° gennaio 2019.

Il recente **D.M. Economia e Finanze datato 6 aprile 2018** (pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.2018), oltre a fornire le disposizioni di attuazione della nuova disciplina, proroga al 15 novembre 2018 il termine per la presentazione della prima dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva con effetto dal 1° gennaio 2019.

Vediamo di riepilogare in sintesi, in forma di rappresentazione schematica, i principali contenuti nel citato decreto.

Articolo 1 Costituzione	<p>I soggetti che presentano i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo <i>70-ter</i>, D.P.R. 633/1972 possono optare per la costituzione del Gruppo Iva ai sensi del successivo articolo <i>70-quater</i>. Tali vincoli devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.</p> <p>Il rappresentante del Gruppo Iva presenta in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo Iva sottoscritta da tutti i partecipanti, con modalità da stabilirsi con provvedimento direttoriale. La stessa dichiarazione va utilizzata per comunicare inclusioni, esclusioni, variazioni, revoche opzioni etc.</p> <p>Al Gruppo Iva viene attribuito un proprio numero di partita Iva che va riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'Iva. L'Agenzia delle Entrate renderà disponibili a chiunque le informazioni utili a verificare la validità della partita Iva del Gruppo e i dati dei suoi partecipanti.</p>
Articolo 2 Diritti ed obblighi	<p>Il Gruppo Iva assume obblighi e diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo.</p> <p>Il diritto all'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (lettere di intento) è esercitato dal Gruppo Iva, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell'anno antecedente l'ingresso e dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo Iva, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.</p>



	<p>Il Gruppo Iva, per effetto della sua costituzione, applica le disposizioni relative alla rettifica della detrazione con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti.</p> <p>Il credito Iva maturato e non utilizzato dal Gruppo Iva prima della cessazione può essere chiesto a rimborso o computato in detrazione dal rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.</p>
<p>Articolo 3 Fatturazione e certificazione dei corrispettivi</p>	<p>Operazioni attive: il rappresentante del Gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi indicando, oltre al numero di partita Iva del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione.</p> <p>Operazioni passive: il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente, verificando al momento della ricezione l'indicazione del codice fiscale e provvedendo al suo inserimento ove mancante.</p> <p>Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, restando tuttavia fermo l'obbligo di rilevare tali operazioni nell'ambito delle scritture contabili previste ai fini reddituali.</p>
<p>Articolo 4 Registrazioni, liquidazioni e versamenti</p>	<p>Il rappresentante del Gruppo Iva o i partecipanti effettuano le registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25, D.P.R. 633/1972 anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali ed effettuano le liquidazioni periodiche dell'imposta.</p> <p>Ai fini del versamento dell'Iva a debito non è ammessa la compensazione "orizzontale" con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo e il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.</p>
<p>Articolo 5 Comunicazioni periodiche e dichiarazioni</p>	<p>Il rappresentante del Gruppo Iva effettua le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (Spesometro), nonché la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e presenta la dichiarazione Iva annuale.</p>
<p>Articolo Rimborsi Iva</p>	<p>I rimborsi Iva, in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 30, D.P.R. 633/72 verificati in capo al Gruppo Iva, sono eseguiti a richiesta del rappresentante secondo le disposizioni previste dall'art.38-bis, con le seguenti eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro deve attestare i requisiti di solidità patrimoniale e di continuità aziendale prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo Iva nonché il requisito di regolarità contributiva da parte di tutti i componenti del Gruppo Iva; - per le due situazioni di rischio che obbligano alla garanzia (quindi no ricorso al visto di conformità) nel caso di richieste di crediti a rimborso di importi superiori a 30.000 euro (società costituite da meno di due anni e presenza di rilevanti accertamenti nel biennio precedente) la verifica va effettuata in capo a ciascun partecipante.



	L'Iva chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo Iva su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e ss, cod. civ.
Articolo 7 Disposizione transitoria	In sede di prima applicazione la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di detta opzione.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2018

28

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16 maggio	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrale Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) e primo trimestre 2018 (codice tributo 6031). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
----------------------	--

Aderente a:



	<p>Versamento saldo Iva 2018 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il versamento rateale, devono versare la terza rata del conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.</p>
20 maggio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
21 maggio	<p>Associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi per le Asd iscritte al Coni e che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco.</p> <p>Enti del volontariato Scade oggi per gli Enti del volontariato che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco.</p>
25 maggio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>
31 maggio	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.</p> <p>Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari Scade oggi per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati il termine per il versamento dell'Iva relativa ad acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2018.</p>



	<p>Comunicazioni dati iva Scade oggi il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati Iva relativi alle liquidazioni del primo trimestre 2018.</p>
<p>15 giugno</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it